

NOTA INFORMATIVA

Contratto di Assicurazione contro i Danni

Convenzione Leasing Immobiliare n° 50.555.531

"MPS Leasing & Factoring"

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVSS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza Convenzione.

Conduttore/Utilizzatore deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima dell'adesione alla Polizza Convenzione.

Gli aggiornamenti non derivanti da innovazioni normative apportati al presente Fascicolo Informativo successivamente alla data di adesione alla polizza, saranno consultabili sul sito istituzionale www.allianz.it.

A. INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ

1. Informazioni Generali	Società: Allianz S.p.A., società controllata, tramite ACIF SpA, da Allianz SE - Monaco Sede legale: Largo Ugo Inneri, 1 - 34123 Trieste (Italia). Recapito telefonico: 800.68.68.68 Sito Internet: www.allianz.it Indirizzo di posta elettronica: info@allianz.it Società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 21 Dicembre 2005 n°2398 ed iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione n°1.00152 e all'Albo gruppi assicurativi n°018.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa	Informazioni Patrimoniali Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari a 3.613 milioni di euro. La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale è pari a 403 milioni di euro. La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari a 3.210 milioni di euro. L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 231,3% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2012.

B. INFORMAZIONI SULLA POLIZZA

AVVERTENZA:

La Polizza Convenzione ha durata un anno e, in assenza di disdetta inviata da una delle Parti mediante lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza, si rinnova annualmente tacitamente alla sua naturale scadenza.

Entrambe le Parti possono recedere in qualsiasi momento dalle seguenti garanzie: Condizione Speciale A- "Scioperi, tumulti e sommosse popolari, atti vandalici e dolosi"; Condizione Speciale B - "Terrorismo e Sabotaggio organizzato"; Condizione Speciale C "Terremoto"

AVVERTENZA:

La copertura assicurativa relativa alla singola applicazione è operante sino a quando ciascun Fabbicato bene resta di proprietà del Contraente. Per maggior dettaglio si rinvia all' art. 5 - Durata della copertura per ciascuna applicazione delle Condizioni di Assicurazione

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Coperture assicurative offerte

L'Assicurazione copre:

- i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da incendio e garanzie accessorie. Si rinvia per la disciplina specifica all'art. 1 "Rischi Assicurati" delle Condizioni di Assicurazione.
- la responsabilità civile verso terzi del proprietario dei beni assicurati. Si rinvia per la disciplina specifica all'Art. 14 – "Rischio assicurato" delle Condizioni di Assicurazione.

Limitazioni ed esclusioni

AVVERTENZA Sono previste limitazioni ed esclusioni dell'Assicurazione, nonché ipotesi di sospensione della stessa, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Per maggior dettaglio si rinvia ai seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:

- art. 2 "Esclusioni"
- art. 4 "Caratteristiche dei fabbricati"
- art. 8 "Esagerazione dolosa del danno"
- art. 15 "Esclusioni"
- art. 19 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio"
- art. 23 "Aggravamento del rischio"
- art. 21 "Esclusioni"
- Condizione Speciale L. "Deroga alla proporzionale"

AVVERTENZA Alcune garanzie sono prestate con applicazione di scoperti e franchigie. Per maggior dettaglio si rinvia all'art.11 "Franchigie e scoperti" delle Condizioni di Assicurazione.

Esempio A

- Danno da fenomeno elettrico stimato pari a Euro 5.000,00
- Franchigia frontale Euro 1.000,00
- Indennizzo liquidabile Euro 4.000,00

Esempio B

- Danno da alluvione stimato pari a € 50.000,00
- Scoperto 10% dell'ammontare del danno con il minimo di € 10.000,00
- Indennizzo liquidabile € 40.000,00

AVVERTENZA L'Assicurazione è prestata con applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 del Codice Civile.

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio

AVVERTENZA: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze originarie o sopravvenute che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.

Per le conseguenze si rinvia all'art. 19 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" delle Condizioni di Assicurazione

5. Aggravamento del rischio

La mancata comunicazione da parte dell'Assicurato alla Società relativamente a circostanze sopravvenute che influiscono sulla valutazione del rischio e danno luogo ad un aggravamento dello stesso, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.

Per le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione si rinvia all'art. 23 "Aggravamento del rischio" delle Condizioni di Assicurazione

Esempio

Mancata comunicazione relativa al cambiamento del luogo di utilizzo dell'attrezzatura di sollevamento dall'interno all'esterno di cantieri.

6. Premi

Pagamento del Premio

Il Premio, consiste nel corrispettivo pagato dal contraente per poter usufruire della copertura assicurativa

Il Premio è determinato per periodi di Assicurazione di un anno, ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso un frazionamento.

Il Contraente può utilizzare, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati
2. ordini di bonifico, Rimessa Interbancaria Diretta (R.I.D.) o altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario la Società di Assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;

AVVERTENZA

Composizione del premio imponibile (al netto delle imposte di legge)

- Premio puro – 35,35%
- costi complessivi (spese di acquisizione e gestione) – 64,65%, di cui
 - 55,56% importo percepito dagli Intermediari

Esempio

- Premio finito - € 1.222,50
- Premio imponibile - € 1.000,00 (al netto dell'imposta 22,25%)
- Premio puro – € 353,50
- costi complessivi (spese di acquisizione e gestione) – € 646,50 di cui
 - importo percepito dagli Intermediari – € 555,60

7. Diritto di Recesso

AVVERTENZA la Società ha facoltà, con preavviso di 60 giorni, di recedere totalmente dalla Convenzione, compresi gli enti riguardanti le locazioni finanziarie e operative in essere anche se non colpiti da sinistro. Per maggior dettaglio si rinvia All'art. 29 "Recesso dalle singole applicazioni" delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA in caso di sinistro le Parti hanno la facoltà di recedere dalla singola applicazione colpita da sinistro. Per maggior dettaglio si rinvia all'art. 29 "Recesso dalle singole applicazioni" delle Condizioni di Assicurazione.

8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dalla Polizza Convenzione

Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, i diritti dell'Assicurato derivanti dal Contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

9. Legge applicabile alla Polizza Convenzione

La legislazione applicabile al Contratto è quella italiana.

10. Regime Fiscale

Il Premio è soggetto all'aliquota di imposta del 22,25%.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

11. Sinistri Liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA Nella Polizza sono previste modalità e termini per la denuncia dei sinistri e procedure per la valutazione del danno. Per maggior dettaglio si rinvia ai seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:

- art. 7 "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro"
- art. 8 "Esagerazione dolosa del danno"
- art. 9 "Procedure per la valutazione del danno"
- art. 10 "Mandato dei periti"
- art. 11 "Valore dei fabbricati assicurati e determinazione dell'ammontare del danno"
- art. 12 "Limite massimo di indennizzo"
- art. 17 "Obblighi in caso di Sinistro"
- art. 20 "Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni"
- art. 28 "Pagamento dell'indennizzo"
- art. 32 "Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza"

12. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Allianz S.p.A.

Servizio Clienti - Pronto Allianz
Corso Italia 23 – 20122 Milano (Italia)
Numero Verde 800.68.68.68
Fax 02 72.16.91.45
Indirizzo e-mail info@allianz.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque (45) giorni, potrà rivolgersi all'IVASS corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa al seguente indirizzo:
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi a:

IVASS (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo)

Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma

Fax 06 42.13.37.45 – 06 42.13.33.53,

corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa ed il relativo riscontro.

I reclami indirizzati all'IVASS contengono:

- a) nome, cognome e domicilio dell'esponente, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato all'Impresa e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Resta salva comunque per l'esponente che ha presentato reclamo la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento obbligatorio del tentativo di mediazione avanti ad organismo di mediazione abilitato.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

13. Arbitrato

AVVERTENZA In caso di disaccordo, **fermo restando il diritto di ricorrere all'Autorità Giudiziaria**, le parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più periti da nominarsi con apposito atto.

Allianz S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa

Allianz S.p.A.

Anthony Bradshaw Marco Maraccani

 

GLOSSARIO

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

- Assicurato: l'Istituto Finanziario di Leasing in qualità di proprietario e locatore dei fabbricati assicurati il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- Assicurazione: il contratto di assicurazione.
- Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione.
- Conduttore: il soggetto che ha preso in locazione dal Contraente/Assicurato i fabbricati assicurati e nei quali svolge l'attività dichiarata nel contratto di Leasing e/o nel Modulo raccolta dati.
- Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali.
- Cose assicurate: il fabbricato/i assicurati con la presente polizza.
- Danno liquidabile: danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, entro il limite della somma assicurata, senza tenere conto di eventuali scoperti e franchigie eventualmente applicabili e limiti di indennizzo.
- Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
- Fabbricato/i: l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie ed eventuali pertinenze, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrato, muri di cinta e cancelli anche elettrici, impianti idrici e igienici, impianti elettrici fissi, impianti fissi di riscaldamento e condizionamento, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili; altri impianti o installazioni considerati immobili per natura e destinazione. Salvo patto speciale, si intende assicurato esclusivamente il fabbricato come risultante dal contratto di "leasing" assicurato con la presente polizza, rimanendo escluse le migliorie e le opere addizionali, anche di impiantistica, non apportate dal Proprietario/Locatore. Se l'assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di fabbricato in condominio essa copre anche le relative quote di proprietà comune.
- Franchigia: la somma stabilita contrattualmente, in cifra fissa, che rimane a carico del Contraente/Assicurato e che viene dedotta dall'ammontare del danno liquidabile.
- Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
- Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro, dopo l'applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo eventualmente previsti in polizza.
- Inondazione, alluvione: fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, da qualunque causa determinata e che sia caratterizzata da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze dell'ubicazione assicurata.
- Limite di indennizzo: l'importo che rappresenta il massimo esborso della Società in relazione alle garanzie prestate.
- Polizza: il documento che prova l'assicurazione.
- Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.
- Prestatori di lavoro: tutte le persone fisiche di cui il Contraente/Assicurato si avvale per l'esercizio dell'attività assicurata, nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e delle quali debba rispondere ai sensi di legge.
- Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.
- Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
- Scoperto: la somma stabilita contrattualmente, calcolata in percentuale del danno liquidabile che rimane a carico del Contraente/Assicurato e che viene dedotta dall'ammontare del danno liquidabile.
- Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo di ariete" non sono considerati scoppio.
- Società: Allianz Spa.
- Utilizzatore: il soggetto che detiene ed utilizza i beni avuti in locazione dal Contraente/Assicurato o dal Conduttore